

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 23-09-2015

Messaggio n. 5865

OGGETTO: **Art. 16 del DL n. 149/2013. Estensione ai partiti e movimenti politici della disciplina relativa al trattamento straordinario di integrazione salariale e ai contratti di solidarietà di cui alla legge n. 863/84 - Esclusione dei Gruppi parlamentari costituiti presso la Camera ed il Senato, nonché dei Gruppi costituiti presso i consigli regionali – Riclassificazione delle posizioni contributive utilizzate dai predetti organismi.**

PREMESSA

Come noto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'art. 16, co. 1, del DL n. 149/2013 ha esteso ai partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 157/1999 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali - a prescindere dal numero dei dipendenti - le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, ivi compresi i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

I profili di carattere contributivo scaturenti dall'estensione delle predette discipline sono stati illustrati nella circolare 8 luglio 2014, n. 87 in cui sono state, altresì, fornite le relative istruzioni operative.

1. GRUPPI PARLAMENTARI

Da più parti è stato chiesto se anche i Gruppi parlamentari costituiti presso la Camera ed il Senato, nonché i similari Gruppi costituiti presso i Consigli regionali, siano destinatari, al pari dei partiti e movimenti politici, dell'estensione della disciplina delle integrazioni salariali

straordinarie nonché dei contratti di solidarietà disposta dal citato art. 16 DL n. 149/2013.

In proposito si osserva quanto segue.

I Gruppi Parlamentari costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai regolamenti interni dei gruppi medesimi (v. Cass. SS.UU. n. 3335/2004).

Diversamente dai partiti politici, i gruppi parlamentari non sono mai stati finanziati attraverso i rimborsi elettorali, né hanno accesso al finanziamento proveniente dai privati cittadini. Viceversa, la loro attività gode di finanziamenti annuali a carico di Camera e Senato - come si evince da rispettivi regolamenti – per sostenere le spese di funzionamento dei predetti gruppi, ivi comprese quelle per i trattamenti economici del personale dipendente.

Inoltre, non hanno Statuti e non sono iscritti nel Registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Analoga situazione si riscontra anche nei confronti dei gruppi costituiti presso i Consigli regionali.

Lo stesso decreto-legge 28.12.2013, n. 149^[1], individua, altresì, all'art. 18, comma 1, i partiti e movimenti politici soggetti alla normativa recata dal suddetto Decreto legge, disponendo che *"...si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli Organi indicati dall'art. 10, co. 1, lett. a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo art. 10"*.

In altri termini, i partiti e movimenti politici soggetti alla disciplina recata dal DL n. 149/2013 sono:

- i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), cioè Senato, Camera, Parlamento europeo, consigli regionali e province autonome;
- i partiti politici, iscritti nel registro di cui all'articolo 4, cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti ovvero una singola componente interna al gruppo misto (articolo 10, comma 2, lett. a);
- i partiti politici, iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima del deposito del contrassegno, che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale in occasione del rinnovo del Senato, della Camera o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto (articolo 10, comma 2, lett. b).

Da quanto precede si rileva che i gruppi parlamentari e consiliari sono esclusi dal campo di applicazione del DL n. 149 e, quindi, non sono destinatari dell'estensione della disciplina della CIGS e dei Contratti di Solidarietà, disposta – come detto in premessa- dall'art. 16 di detto decreto legge.

Gli stessi non sono, quindi, tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.

2. INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEI GRUPPI PARLAMENTARI E CONSILIARI – ISTRUZIONI OPERATIVE -

Al fine di rendere operativa l'esclusione dal versamento della contribuzione CIGS si deve

procedere alla riclassificazione ai fini previdenziali delle matricole contributive accese dai gruppi parlamentari e consiliari, previa presentazione di apposita domanda degli interessati.

Le Sedi, all'esito della disamina della domanda degli interessati, procederanno alla riclassificazione delle posizioni contributive dei **Gruppi parlamentari (decorrenza da gennaio 2014)**, ripristinando la preesistente classificazione già in uso per i partiti politici; **C.S.C. 7.07.03 con ATECO 2007 94.92.00.**

3. REGOLARIZZAZIONI

- Recupero contributo cigs

Per il recupero dell'eventuale contribuzione CIGS versata e non dovuta, i datori di lavoro interessati dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

- Definizione note rettifica emesse

Per la definizione delle note di rettifica emesse a seguito del mancato versamento del contributo CIGS, le competenti sedi territoriali provvederanno alla sospensione delle stesse, al fine di impedirne il passaggio al N.R.C.

Successivamente, dopo avere effettuato la riclassificazione della matricola contributiva, si procederà al calcolo delle note di rettifica, al fine di determinarne la definizione.

Il Direttore Generale
Cioffi

[\[1\]](#) Il DL 28.12.2013, n. 149 , ("Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore") è stato convertito, con modificazioni, dalla 21 febbraio 2014, n. 13.